

ASSLAIF

Associazione Lavoratori Antincendio e Forestali

STATUTO

Art. 1

Costituzione e indipendenza

1. E' costituita l'Associazione Lavoratori Antincendio e Forestali, denominata (ASSLAIF)
E' costituita con Sede Legale in Desulo (NU) Via Lamarmora n°104, e Sede Amministrativa in Baunei (OG) Via San Pietro n° 9.
2. L'ASSLAIF è un'associazione culturale autonoma libera e democratica di tutti gli iscritti, non ha scopo di lucro.

Art. 2

Finalità dell'ASSLAIF

1. Tutela la crescita culturale morale e professionale degli iscritti, curando la collaborazione con l'esterno.
2. ASSLAIF è un'associazione culturale non è un sindacato, può trasformarsi in sindacato qualora l'assemblea degli iscritti deliberasse a maggioranza dei presenti in assemblea appositamente convocata.
3. Cura i rapporti e rinsalda le linee di solidarietà e collaborazione tra il personale del settore forestale, garantendo gli interessi e la rappresentanza di tutte le categorie di personale iscritto all'ASSLAIF, senza distinzione di ruolo qualifica e funzione fra gli eletti a cariche di rappresentanza.
4. Stimola l'Amministrazione Regionale alla stabilizzazione, e al miglioramento delle capacità professionali e del patrimonio culturale di tutto il personale.
5. Promuovere tutte le iniziative volte alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica per il rispetto dell'ambiente e in particolare del patrimonio naturalistico del territorio Regionale e Nazionale.

Art. 3

Adesione

1. Possono aderire all' ASSLAIF tutti gli appartenenti ai ruoli del Servizio Antincendio Regionale, nonché tutti gli appartenenti all'Ente Foreste della Sardegna senza distinzioni di ruoli e qualifiche, e altresì iscriversi o restarvi iscritti coloro che cessano dal servizio.
2. Per aderire all' ASSLAIF è necessario sottoscrivere apposita delega.
3. All'atto d'iscrizione il neo aderente ha diritto a ricevere copia dello statuto e dei regolamenti interni.

Art. 4

Patti federativi e fusioni

1. L' ASSLAIF può autonomamente promuovere e sostenere a qualunque livello patti con associazioni anche sindacali, per costruire la più larga unità progettuale nel sostenere con efficacia i diritti e le aspirazioni di tutti gli iscritti.
2. L' ASSLAIF può costituire previo dibattito nell'ambito dell'esecutivo regionale, patti federativi nel rispetto delle finalità previste dello statuto e della legge.
3. La decisione di stabilire patti federativi o di fusione momentanea o permanente con altre associazioni o enti siano esse sindacali o qualunque altra forma giuridica, deve essere sottoposta al dibattito e alla ratifica da parte del Assemblea Regionale.

Art. 5

Organi ASSLAIF

L'organizzazione dell' ASSLAIF è la seguente:

1. Assemblea dei soci iscritti
2. Consiglio Direttivo (rappresentanti Zonali e Territoriali)
3. Presidente
4. Sei delegati Territoriali
5. Vice Presidente (nominato dal Presidente tra i sei delegati Territoriali)
6. Segretario Amministrativo Regionale
7. Rappresentanti Zonali
8. Collegio dei Sindaci
9. Collegio dei Probiviri

Art. 6

L'assemblea ASSLAIF

1. L'assemblea, è costituita dagli iscritti ai sensi dell'art. 3 dello statuto in regola con il pagamento della tessera associativa, il Presidente viene eletto fra gli iscritti dell' ASSLAIF
2. Fissa gli indirizzi dell'attività associativa dell'ASSLAIF, e di tutti organismi da essa dipendenti.
3. Si pronuncia sulle relazioni con l'esterno, sia sindacali organizzative e finanziarie, delibera l'ammontare della quota associativa e sulle modifiche allo Statuto.
4. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice, salvo quelle riguardanti lo Statuto o l'eventuale scioglimento dell'Associazione per le quali è necessaria la maggioranza dei due terzi dei presenti all'assemblea.
5. Si riunisce almeno una volta l'anno.
6. Può essere convocata in via straordinaria con delibera della maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo o a maggioranza semplice degli iscritti.
7. La data di convocazione è fissata dal Consiglio Direttivo e deve essere resa nota almeno quindici giorni prima della convocazione, e non superare i 45 giorni dalla data di richiesta.
8. Il Consiglio può revocare tutte le cariche statutarie, in questa ultima ipotesi, si procederà a seguito di una convocazione straordinaria dell'Assemblea a nuove elezioni, secondo le modalità previste dal presente statuto, la decisione è presa a maggioranza semplice.

Art. 7
Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto dagli eletti fra i rappresentanti zonali e territoriali, espressi nel rispetto del criterio proporzionale, assicurando la rappresentanza minima di un delegato per ogni ambito territoriale, fanno inoltre parte del Consiglio Direttivo l'intero ufficio di Presidenza.
2. Il Consiglio Direttivo rappresenta l'organo esecutivo dell'assemblea deliberante e ha i seguenti compiti:
 - a) definisce gli indirizzi di massima sull'attività organizzativa dell' ASSLAIF sulla base delle deliberazioni dell'assemblea;
 - b) delega alla Presidenza attraverso direttive i poteri decisionali;
 - c) Verifica e approva il bilancio annuale ed il bilancio preventivo presentati dalla Presidenza;
 - d) il Consiglio Direttivo è convocato in seduta ordinaria almeno tre volte l'anno o quando la convocazione è richiesta da almeno i due terzi dei suoi componenti;
 - e) le spese di funzionamento del Consiglio Direttivo sono a carico dei bilanci dell'Associazione.

Art. 8
Presidenza

1. E' composta dal Presidente, dai Delegati Territoriali, di cui uno nominato Vice Presidente direttamente dal Presidente.
2. La Presidenza è l'organo operativo dell' ASSLAIF vigila sulla corretta attuazione delle disposizioni impartite dal Consiglio Direttivo, assicura il regolare funzionamento dell'associazione a tutti i suoi livelli, assume decisioni ed emana direttive alle strutture territoriali e zonali assumendo tutte le iniziative volte a soddisfare le richieste d'informazione e assistenza degli iscritti ai sensi dell'art 7 comma 2 lettera b.
3. Nomina le commissioni e le delegazioni utili per affrontare e risolvere questioni riguardanti il regolare funzionamento dell'associazione nel raggiungimento delle sue finalità.
4. Le spese di funzionamento della Presidenza sono a carico del bilancio dell' ASSLAIF secondo le disposizioni da emanare con separato regolamento ai sensi "all'art. 23 del presente Statuto.

Art. 9
Presidente

1. Il Presidente viene eletto dall'Assemblea, è il legale rappresentante dell'associazione in qualunque sede, compie inoltre opera di mediazione e conciliazione prima dell'intervento degli organi statutari centrali.
2. Il Presidente ha facoltà di farsi rappresentare dal Vice Presidente o in mancanza di esso da altro componente l'ufficio di presidenza fra i rappresentanti territoriali con apposita delega.
3. Il voto del Presidente vale doppio in caso di parità dei componenti la Presidenza.

Art. 10

Vice Presidente

1. Il Vice Presidente viene nominato dal Presidente tra i rappresentanti Territoriali.
2. Svolge attività di collaborazione e assistenza al Presidente.

Art. 11

Segretario Amministrativo

1. Il Segretario Amministrativo è nominato dal Presidente, svolge all'interno dell'associazione compiti di gestione del conto corrente, con firma congiunta a quella del Presidente, predispone tutti gli impegni di spesa da sostenere per le attività associative e redige gli schemi dei bilanci o rendiconti "consuntivi e preventivi", relazionando alla Presidenza e al Consiglio Direttivo.
2. Sotto la propria responsabilità compila e aggiorna costantemente un apposito registro contenente i dati relativi all'iscrizione dei soci aderenti all' ASSLAIF ai quali rilascerà apposita tessera numerata.
3. Tutti gli iscritti all'associazione possono essere nominati Segretari Amministrativi.

Art. 12

Collegio dei Proviviri

1. Il collegio dei Proviviri è il massimo organo di giustizia statutaria e di giurisdizione interna.
2. E' composto da tre membri effettivi e da due supplenti di cui uno nominato presidente, tutti i membri sono nominati dall'assemblea.
3. Ha il compito di dirimere le controversie tra gli iscritti e i vari organi dell'associazione.
4. I ricorsi al collegio devono essere presentati entro il termine perentorio di 30 giorni dall'evento e devono essere definiti entro 30 giorni dalla presentazione al collegio.
5. Le pronunce del collegio sono immediatamente esecutive e devono essere motivate.
6. La carica di membro del collegio è a titolo gratuito, si applica un rimborso spese validamente documentato gravante sul bilancio dell'associazione.

Art. 13

Collegio dei Sindaci

1. Controlla e verifica i bilanci o rendiconti consuntivi e preventivi forniti dall'ufficio di presidenza per i quali dovrà redigere una relazione.
2. E' composto da tre membri effettivi e da due supplenti di cui uno nominato presidente, tutti i membri sono nominati dall'assemblea.
3. La carica di membro del collegio è a titolo gratuito, si applica un rimborso spese validamente documentato gravante sul bilancio dell'associazione.

Art. 14

Condizioni di eleggibilità

1. Sono eleggibili a far parte degli organismi statuari dell' ASSLAIF gli associati che alla data delle elezioni risultano regolarmente iscritti nel registro di cui "all'art. 11, comma 2, e abbiano i requisiti, per le cariche e le funzioni non in contrasto con il presente statuto.
2. Chi all'interno dell' ASSLAIF ha già ricoperto cariche di rappresentanza potrà essere rieletto in qualsiasi carica purché mantenga le condizioni previste dal comma 1 del presente articolo.
3. Tutte le cariche previste dal presente Statuto e dai suoi regolamenti hanno la durata massima di quattro anni.

Art. 15

Incompatibilità di cariche

1. La carica di Presidente è incompatibile con l'appartenenza ad organizzazioni sindacali, è per questo ha diritto alla tutela legale e al rimborso delle spese sostenute, da regolamentare con apposita delibera di regolamento dell'ufficio di presidenza previo consulto del Consiglio Direttivo.
2. Le cariche in seno al Consiglio Direttivo e alla Presidenza (escluso il Presidente) possono essere compatibili con l'appartenenza ad altre organizzazioni sindacali.
3. Qualora le cariche sopra indicate volessero svolgere attività di rappresentanza o responsabilità presso organizzazioni sindacali per tutelare gli interessi degli associati, si rimanda la decisione alla delibera del Consiglio Direttivo.

Art.16

Procedure per il rinnovo delle cariche

1. Il Consiglio Direttivo nominerà almeno trenta giorni prima della data fissata per le elezioni del presidente o dei rappresentanti territoriali una commissione elettorale, costituita da cinque iscritti, essi stessi all'interno della commissione provvederanno a nominare le figure richieste per tutti gli adempimenti tra cui il Presidente.
2. Della commissione non possono fare parte i candidati alle cariche per i quali sono indette le elezioni, e i titolare di cariche dell'ufficio di presidenza in qualsiasi caso.
3. Compito della commissione sarà quello di svolgere tutte quelle operazioni di controllo e organizzazione del materiale per l'elezioni in modo da garantire un corretto e regolare svolgimento oltre alla regolare compilazione dei verbali.
4. Nel caso di candidato unico per qualsiasi elezione e possibile effettuare la votazione palese per alzata di mano.
5. Per tutto ciò non espressamente previsto da questo statuto sarà integrato con appositi regolamenti ai sensi dell'art. 23" del presente Statuto.

Art. 17

Cause di esclusione degli iscritti

1. L'appartenenza all'associazione si perde in caso di prematura scomparsa (morte), per disdetta da comunicare 30 giorni prima per A/R o altro mezzo idoneo, per decadenza deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti degli iscritti che abbiano perduto i requisiti per l'iscrizione all'associazione.
2. L'espulsione può essere deliberata da Consiglio Direttivo nei confronti dell'iscritto che non osserva le disposizioni dello Statuto, dei regolamenti interni e delle delibere adottate dagli organismi statutari preposti, ovvero, chiunque danneggia materialmente o moralmente l'immagine dell'associazione.

Art. 18

Istituto della cooptazione

1. La cooptazione si attua soltanto in caso di dimissioni o decadenza per qualsiasi ragione di un rappresentante zonale o territoriale o dello stesso Presidente.
2. Si procede a nuove elezioni, e nel frattempo, la carica viene assunta ad interim dal Presidente, nel caso le dimissioni fossero del presidente la carica viene assunta dal vice presidente da ratificare con delibera del Consiglio Direttivo.
3. Le assenze alle riunioni della Presidenza o al Consiglio Direttivo devono essere giustificate.
4. Dopo tre assenze consecutive non giustificate, si decade automaticamente dalla carica rivestita.
5. La nomina dell'eventuale sostituto temporaneo sarà effettuata alla prima riunione utile della Presidenza, in attesa che si svolgano nuove elezioni.

Art. 19

Gestione amministrativa

1. Gli organismi dell' ASSLAIF, nonché le persone che lo compongono, gestendo i rispettivi fondi, sono responsabili delle obbligazioni assunte verso gli iscritti.
2. La Presidenza può disporre controlli o interventi finanziari.

Art. 20

Patrimonio dell' ASSLAIF

1. Costituiscono patrimonio dell'Associazione:
 - a) i contributi annuali versati da ciascun iscritto;
 - b) i contributi volontari, le sovvenzioni, i lasciti, le donazioni che concorrono ad incrementare l'attivo del bilancio;
 - c) tutti i beni mobili ed immobili che verranno nel tempo acquisiti dall' ASSLAIF.

Art. 21

Scioglimento dell'Associazione

1. L'Associazione è costituita per il tempo necessario al raggiungimento delle sue finalità, può essere sciolta in qualunque momento l'assemblea deliberi in tal senso.
2. Nel caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio sociale eventualmente posseduto ai sensi "dell'art. 20 del presente Statuto, verrà devoluto depurato solo delle spese per la sua liquidazione in beneficenza a organizzazioni operanti nel campo del volontariato, riconosciute meritevoli dall'assemblea convocata per deliberare lo scioglimento.

Art. 22

Partecipazione di base

1. La base dell' ASSLAIF, deve adoperarsi a tutti i livelli per il reperimento e la corretta diffusione di tutte le informazioni volte al raggiungimento delle finalità associative, collaborando fattivamente con le strutture regolarmente elette, in modo tale da raggiungere nel minor tempo possibile le finalità associative.

Art. 23

Funzionamento

1. Il funzionamento tecnico e amministrativo dell' ASSLAIF sarà disciplinato dal rispetto rigoroso della legge, dello statuto e dei regolamenti interni elaborati dalla Presidenza dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea.